

DIRITTO CANONICO E VITA DELLA CHIESA. INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLA LEGISLAZIONE SINODALE

1. LO STATO DEGLI STUDI

Numerosi autori hanno in più occasioni posto in rilievo l'utilità di un esame sistematico ed approfondito dei sinodi diocesani, sottolineando 'la importancia de los sínodos para cualquier aspecto de la historia de la Iglesia y de la sociedad' (García y García) sia per il loro 'caractère concret et immédiatement pratique', indispensable per farci 'entrevoir les réalités de la vie quotidienne' (Le Bras), sia per la loro natura di 'fuente de primera mano' (García y García) in cui 'están contenidos inmensidad de datos' (De Echeverría) e 'les renseignements les plus précieux non seulement pour la théologie des sacrements et l'application du droit canon, mais pour l'histoire des croyances et des moeurs' (Artonne)¹.

Sulla base di queste considerazioni sono state iniziate in numerosi paesi ricerche organiche sui sinodi diocesani. In primo luogo si é avviato un censimento del materiale disponibile, pubblicando cronache, repertori e bibliografie di carattere generale (come quelle di Sawicki e Cantelar Rodríguez)² o nazionale (come i lavori di Blazevic per la Jugoslavia e di Artonne, Guizard e Pontal per la Francia)³. A questo primo passo é seguito l'avvio della pubblicazione sistematica degli statuti sinodali, opera complessa ed ambiziosa guidata da García y García per la Spagna e il Portogallo, da Sawicki per la Polonia, da Cheney e Powicke per la Gran Bretagna e da Odette Pontal per la Francia⁴. La pubblicazione dei testi ha ovviamente favorito la multipli-

1 Le citazioni riportate nel testo sono tratte da A. García y García, 'Introducción General', *Synodicon Hispanum, I. Galicia*, a cura di A. Bernal Palacios e altri (Madrid 1981) XVIII; G. Le Bras, citato in O. Pontal, *Les statuts synodaux* (Turnhout 1975) 9; G. Le Bras, 'Préface', A. Artonne, L. Guizard, O. Pontal, *Répertoire des statuts synodaux des diocèses de l'ancienne France du XIII^e à la fin du XVIII^e siècle* (Paris 1963) 7; L. de Echeverría, in F. Cantelar Rodríguez, *Colección Sinodal 'Lamberto de Echeverría'. Catálogo* (Salamanca 1980) 27; A. Artonne, 'Les anciens statuts synodaux français du XIII^e siècle à 1789', AC (1956) 126.

2 J. Th. Sawicki, *Bibliographia synodorum particularium* (Città del Vaticano 1967) seguita da appendici ed aggiunte apparse in *Traditio* (1968) 508-11; (1970) 470-78 e nel *Bullettin of Medieval canon Law* (1972) 91-100; (1974) 87-92; (1976) 95-100; F. Cantelar Rodríguez, op. cit. Indicazioni relative a sinodi diocesani celebrati fino al 1907 sono contenute anche in J. D. Mansi, *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*, continuata da L. Petit e J. B. Martin (Paris 1907-1923 e Graz 1961-1962).

3 V. Blažević, *Concilia et synodi in territorio hodiernae Jugoslaviae celebrata* (Vicenza 1967); A. Artonne, L. Guizard, O. Pontal, op. cit. L. Guizard, 'Chronique des synodes diocésains et des statuts synodaux français', AC (1952) 265-70; Meno recente é l'opera di A. García Ribeiro de Vasconcellos, *Nota chronologico-bibliographica das constituições diocesananas Portuguesas até hoje impressas* (Coimbra 1911).

4 *Synodicon hispanum*, diretto da A. García y García, *I. Galicia*, a cura di A. Bernal

cazione di ricerche focalizzate su specifici aspetti degli statuti sinodali⁵, mentre la rinnovata attenzione per il diritto particolare e la coscienza della sua importanza per lo sviluppo delle Chiese di più recente origine hanno indotto ad allargare gli studi ai sinodi celebrati nei paesi di missione⁶. Mancano ancora, invece, ricerche sull'istituto sinodale volte sia a precisarne l'evoluzione dei profili giuridici⁷ sia a valutare il ruolo che le celebrazioni sinodali hanno avuto nella formazione, nello sviluppo e, più in generale, nella storia delle singole Chiese nazionali, sul modello dell'indagine compiuta da Eugenio Corecco per i concili particolari degli Stati Uniti d'America⁸.

In Italia l'edizione di un ampio, anche se talvolta lacunoso, repertorio⁹ non è stata seguita da alcuna iniziativa di respiro nazionale volta alla pubblicazione dei testi¹⁰: la persistente dispersione degli statuti sinodali nelle biblioteche e negli archivi

Palacios e altri (Madrid 1981); *II. Portugal*, a cura di F. Cantelar Rodríguez e altri (Madrid 1982); J. Th. Sawicki, *Concilia Poloniae* (Lublino-Varsavia-Poznam-Wroclaw-Cracovia 1948-1963) (10 vv.); F. M. Powicke - C. R. Cheney (ed.), *Councils and Synods with other documents relating to the English Church*, 2 vv. (Oxford 1964); C. R. Cheney, *English Synodalia of the thirteenth century*, 2 ed. (Oxford 1968); O. Pontal, *Les statuts synodaux français du XIII^e siècle*, t. I (Paris 1971); t. II (Paris 1983). Accanto a queste iniziative organiche e sistematiche vanno segnalate numerose altre edizioni —più particolari e, quindi, più limitate— di testi sinodali: per alcune indicazioni cf., oltre agli scritti di García y García, Pontal e de Echeverría citati alla n. 1, J. Gaudemet, 'Le gouvernement de l'Eglise à l'époque classique, II^e partie. Le gouvernement local', in *Histoire du Droit et des Institutions de l'Eglise en Occident*, diretta da G. Le Bras e J. Gaudemet, t. VIII, v. II (Paris 1979) 173-79; R. Metz, *Les organismes collegiaux*, ibid., t. XVII (Paris 1983) 153 ss. Si tenga presente che, mentre l'attenzione degli studiosi si è prevalentemente focalizzata sui sinodi dell'epoca medievale e moderna, il presente scritto si riferisce a sinodi dell'età contemporanea: le indicazioni bibliografiche contenute in queste pagine saranno pertanto limitate agli studi che trattano della legislazione sinodale di quest'ultimo periodo.

5 Cf. gli scritti citati *infra*, n. 11 e ss.

6 Si veda J. Passicos, 'Synodes Africains et Malgache. Témoins de la vitalité des Eglises', AHC (1979) 425-49; J. Metzler, *Die Synoden in China, Japan und Korea, 1570-1931* (Paderborn 1980); Idem, *Die Synoden in Indochina 1625-1934* (Paderborn 1984).

7 Si veda il volume di K. Hartelt, *Die Diözesan- und Regionalynoden im deutschen Sprachraum nach dem Zweiten Vatikanum. Rechtshistorische und rechtstheologische Aspekte der Verwirklichung des Synodalprinzips in der Struktur der Kirche der Gegenwart* (Leipzig 1979). In Italia la disciplina giuridica del sinodo diocesano è stata studiata negli scritti (a cui si rinvia per i riferimenti bibliografici ad opere meno recenti) di G. Dente, 'Premessa allo studio del diritto sinodale', in AA.VV., *Diritto, persona e vita sociale. Scritti in memoria di Orio Giacchi*, v. I (Milano 1984) 619-36; G. B. Varnier, 'Il sinodo diocesano nella nuova normativa canonica', in AA.VV., *Raccolta di scritti in onore di Pio Fedele*, v. I (Perugia 1984) 613-26; F. Coccopalmerio, 'Il sinodo diocesano (can. 460-468)', ibid., 407-16; D. Mogavero, 'Il sinodo diocesano', in AA.VV., *Chiesa particolare e strutture di comunione* (Bologna 1985) 53 ss.: sarebbe però opportuno, sul modello di alcune ricerche già effettuate in altri paesi (cf. per esempio, oltre al volume di Hartelt, W. Aymans, 'Las corrientes sinodales en Centro Europa después del Concilio Vaticano II', in AA.VV., *El Concilio de Braga y la función de la legislación particular en la Iglesia. Trabajos de la XIV Semana Internacional de Derecho Canónico* [Salamanca 1975] 425-47), estendere l'indagine dalla normativa codiciale agli statuti e regolamenti dei sinodi diocesani che, specie dopo il Concilio Vaticano II, si ispirano a principi assai difforni da quelli che hanno guidato il legislatore del 1917.

8 *La formazione della Chiesa cattolica negli Stati Uniti d'America attraverso l'attività sinodale. Con particolare riguardo al problema dell'amministrazione dei beni ecclesiastici* (Brescia 1970). Utili spunti per avviare ricerche di questo genere sono forniti da R. Metz, *Les organismes*, cit., 153 ss.

9 S. Da Nadro, *Sinodi diocesani italiani. Catalogo bibliografico degli atti a stampa 1534-1878* (Città del Vaticano 1960); Idem, *Sinodi diocesani italiani. Catalogo bibliografico degli atti a stampa 1879-1960 con un'appendice sui sinodi anteriori all'anno 1534* (Milano 1962).

10 A livello locale si segnala la recente pubblicazione di un volume su *I sinodi posttridentini della provincia ecclesiastica di Genova I, Le fonti (1565-1699)*, Testi inediti e indice

di tutta la penisola ha pertanto impedito di avviare indagini di vasto respiro e ha indotto gli studiosi a concentrare le proprie forze in ricerche di storia locale¹¹. A parte alcuni casi in cui si è fatto ricorso alla normativa sinodale nel contesto di studi dedicati a temi o periodi particolari¹², non è stato realizzato alcun tentativo di valicare i confini regionali e di trarre dall'esame dei testi sinodali considerazioni valide per la storia religiosa dell'intera penisola e per la conoscenza della dialettica delle istituzioni ecclesiastiche.

L'impossibilità (già segnalata da André Artonne quasi vent'anni or sono)¹³ di far compiere un salto di qualità agli studi dedicati ai sinodi diocesani senza avere in precedenza superato l'ostacolo costituito dalla loro dispersione sta alla base del progetto di pubblicare le costituzioni sinodali promulgate in Italia a partire dal 1860, con l'intento di porre a disposizione degli studiosi non soltanto il materiale necessario per un'indagine esaustiva e sistematica ma —attraverso i saggi introduttivi, i riferimenti bibliografici e gli indici tematici contenuti in ciascun volume— anche un apparato critico e tecnico che ne renda agevole l'utilizzazione¹⁴.

degli editi (Genova 1986) frutto di una ricerca diretta dal prof. Lazzaro Maria De Bernardis. Si veda inoltre R. C. Trexler, *Synodal law in Florence and Fiesole, 1306-1518* (Città del Vaticano 1971).

11 Si vedano, fra gli studi che prendono in esame sinodi dell'età contemporanea, F. Savagnone, *Concili e Sinodi di Sicilia. Struttura giuridico-storia* (Palermo 1910); A. Moroni, 'L'attività sinodale della diocesi di Recanati', in *Annali dell'Università di Macerata* (Milano 1957) 311 ss.; D. Balboni, 'I Sinodi diocesani di Ferrara', in *Anale della Ferraricensis* (Ferrara 1958) 113-42; A. Sartoretto, *I sinodi degra diocesi di Treviso. Cenni storici* (Treviso 1962); P. Altieri, 'Attività sinodale della Chiesa cesenate', in *Atti dei convegni di Cesena e Ravenna (1966-1967)* 1 (Cesena 1969) 143-53; F. Molinari, 'Pastorale penitenziale nei sinodi piacentini (dal sec. XVI al sec. XX)', in *Bollettino Storico Piacentino* (1973) 79-94; P. E. Commodaro, *La diocesi di Squillace attraverso gli ultimi tre sinodi: 1754, 1784, 1889* (Vibo Valentia 1975); C. Loi, 'Matrimonio e famiglia in Sardegna nei Sinodi e nelle prescrizioni della Chiesa sarda dal Medioevo al Concordato del 1929', in *Dottrina Sacra. Saggi di teologia e di storia* (Cagliari 1977); F. Molinari, 'L'insegnamento catechistico a Piacenza dal XVI al XX secolo attraverso la legislazione sinodale', in *Ravennatensia. VI. Atti dei convegni di Faenza e Rimini (1974-1975)* (Cesena 1977) 267-98; C. Baffile, 'I sinodi nella storia diocesana', in *Archidiocesi dell'Aquila 1876-1976* (L'Aquila 1977) 381-92; A. Caserta, *I sinodi della Chiesa di Napoli (sec. XVI-XX)* (Napoli 1983). Di più ampio respiro sono le ricerche di M. Mariotti, 'Concili provinciali e sinodi diocesani posttridentini in Calabria', in *Rivista di Storia della Chiesa in Italia* (1967) 461-81; *Forme di collaborazione tra vescovi e laici in Calabria negli ultimi cento anni* (Padova 1969); 'Le costituzioni dei sinodi diocesani e dei concili provinciali e le relazioni delle visite pastorali e per le visite «ad limina» come fonti per la storia religiosa e sociale della Calabria' in *La Società religiosa nell'età moderna. Atti del Convegno studi di Storia sociale e religiosa, Capaccio-Paestum, 18-21 maggio 1972* (Napoli 1973) 893-922 e di B. Bertoli, 'Sinodi convocati e sinodi deferiti nel Veneto durante il pontificato di Pio IX', in *Rivista di Storia della Chiesa in Italia* (1972) 1-18; 'Strutture pastorali della Chiesa veneziana al sinodo Trevisano (1865)', in AA.VV., *Chiesa e religiosità in Italia dopo l'Unità (1861-1878)*. Atti del quarto Convegno di Storia della Chiesa, La Mendola 31 agosto-5 settembre 1971, Comunicazioni - I (Milano 1973) 43-92.

12 Cf. gli scritti indicati *infra*, n. 28 ss.

13 Cf. *Les anciens statuts*, cit., 126-27.

14 Presso l'editore Herder di Roma è in corso la pubblicazione di un volume, curato da A. Gianni e G. Senin Artina, che raccoglie le costituzioni dei sinodi diocesani celebrati in Italia negli anni 1860-1868, mentre è in fase di preparazione, a cura di M. Vismara, un secondo volume relativo ai sinodi celebrati nel decennio successivo. Questa iniziativa, volta a pubblicare nel giro di alcuni anni l'intero corpus della legislazione sinodale italiana dal 1860 ad oggi, non sarebbe stata possibile senza il sostegno economico del Consiglio Nazionale delle Ricerche che ha consentito di svolgere le lunghe indagini necessarie all'individuazione ed al reperimento dei sinodi diocesani e di sostenere le spese inerenti alla loro riproduzione

2. LE LINEE DI RICERCA: LA STORIA

Sotto il profilo dell'indagine storica si impone innanzitutto lo studio delle costituzioni sinodali che —per concretezza e vastità— rappresentano una fonte di primaria importanza per la conoscenza delle strutture religiose e sociali della penisola. Interesse più circoscritto, ma non meno rilevante, presenta poi lo studio dell'istituto sinodale che, fino alla recente istituzione dei consigli presbiterali e pastorali, ha costituito l'unica stabile forma di convocazione e incontro del clero (e, in taluni periodi, anche del laicato) di una diocesi attorno al proprio vescovo: l'analisi delle cifre relative alla frequenza di celebrazione dei sinodi, la loro scomposizione su base cronologica e geografica, l'esame degli statuti che regolano lo svolgimento dei lavori e la partecipazione al sinodo, lo studio delle relazioni intercorrenti tra sinodi diocesani e concili particolari possono offrire utili spunti per ricostruire l'evolversi delle forme in cui le istanze di collegialità e di partecipazione hanno trovato espressione nella Chiesa.

a) *Le costituzioni sinodali*

Gli studi finora compiuti confermano l'esattezza dell'intuizione di Gabriel Le Bras, secondo cui le costituzioni sinodali costituiscono 'documents à portée multiple' che 'intéressent non seulement l'histoire du droit et celle de l'Eglise, mais aussi celle de la civilisation, des moeurs et des idées'¹⁵.

È infatti sufficiente aprire un sinodo —specie se anteriore alla promulgazione del *Codex Iuris Canonici*— per rimanere stupiti dalla ricchezza di spunti in esso contenuti.

Vi si trovano, innanzitutto, i riflessi delle grandi correnti di trasformazione che attraversano la società italiana: la questione sociale affiora, nei sinodi di fine Ottocento, nell'invito a vigilare sulle 'societates operariorum' affinché non siano 'religionis infensae' e non celino 'sub specie boni temporalis tenebrosicum finem'¹⁶, ma anche nella preoccupazione per coloro che 'omnium miserrimi [...] ab opera vacare coguntur' ed a favore dei quali si sollecitano i parroci a creare cooperative agricole e edilizie, scuole serali e istituti assistenziali¹⁷; il dramma dell'emigrazione meridionale si coglie tanto nel vano tentativo di porvi un freno, facendo presenti ai fedeli le 'difficultates commorandi in aliena patria' ed i connessi 'pericula fidei et morum'¹⁸, quanto nella sollecitazione a creare scuole che 'emigraturos magis magisque idoneos reddant operibus apud exteras gentes efficiendis'¹⁹; la sfida portata dall'industrializzazione alle tradizionali forme di espressione e trasmissione del messaggio religioso emerge nel

in microfilm (attualmente conservati presso la biblioteca dell'Istituto di Diritto pubblico dell'Università di Parma) ed alla stampa dei volumi.

15 G. Le Bras, citato in O. Pontal, *Les statuts*, cit., 9.

16 *Synodus dioecesis concordienensis ab [...] Dominico Pio Rossi [...] diebus XVI, XVII, XVIII Aprilis anno MDCCCLXXXV [...] celebrata* (Treviso 1885) 28.

17 Questo invito, originariamente contenuto nel concilio plenario siculo del 1952 (*Concilium plenarium siculum II. Acta et decreta a Sacra Congregatione Concilii recognita*, Romae 1954; cf. 54 ss.), è ripreso in molti dei sinodi celebrati successivamente nell'isola.

18 *Concilium plenarium alterum regionis salernitanae et lucanae Salerni habitum diebus 21-22-23-24 septembris anno MDCCCCLV Marcello card. Mimmi archiepiscopo neapolitano legato a latere praeside* (Salerno 1960) 58. Analoghe disposizioni si trovano anche in sinodi di altre regioni: cf. per esempio *Synodus Dioecesis Salutarum XV a Rev.mo Episcopo Aegidio Aloysio Lanzo, O.M.C., diebus 5-6-7 octobris 1954 [...] habita*, s.l., [Torino 1955], c. 22; *Synodus Dioecesis Segusiana Segusienensis Tertia ab [...] Humbertus Ugliengo Ep. diebus XV-XVI-XVII Octobri MCMLII celebrata* (Biella 1953) cc. 15 e 16.

19 *Concilium plenarium siculum*, cit., 58.

timore che i fedeli, passando dal lavoro de i campi a quello della fabbrica, 'cum temporalis vitae alimenta requirunt, fidem amittant morumque iacturam faciant'²⁰ e nel favore con cui più d'un sinodo guarda alla creazione di 'cappellani di fabbrica'²¹; il processo di secolarizzazione della società induce ad amare considerazioni sulla profanazione dei giorni festivi, sull'inosservanza del digiuno, sull'allontanamento dalle pratiche religiose, sintomi tutti di un 'saeculo a christianis moribus declinante'²². I segni —diversi da regione a regione e da momento a momento— che questi grandi processi di trasformazione lasciano sulla Chiesa italiana sono fedelmente registrati nelle costituzioni sinodali, la cui 'disseminazione' del tempo e nello spazio consente di seguire passo per passo le incomprensioni ed i ritardi ma anche le intuizioni ed i tentativi coraggiosi con cui le singole Chiese locali affrontano la modernizzazione della società italiana.

Materiale ancora più ampio e prezioso offrono i sinodi per rintracciare quella storia 'minore' che corre all'interno delle più grandi e più immediatamente evidenti dinamiche di cambiamento e che é scandita dalla modificazione delle idee, del costume, delle abitudini e delle superstizioni popolari. Le critiche e talvolta le invettive —anche in questo caso graduate con differente asprezza e frequenza da diocesi a diocesi— contro il liberalismo, il laicismo, la massoneria e più tardi il materialismo, il socialismo e il comunismo indicano di volta in volta quale fosse il 'nemico' che prendeva il sopravvento e diveniva più temibile per la Chiesa, consentendo di segnare il tracciato —quasi si disponesse di un ideale sismografo— dell'ampiezza ed intensità con cui si diffondono, nello spazio e nel tempo, ideologie e correnti di pensiero che hanno percorso l'Italia per più di un secolo. La frequente denuncia di usanze riprovate dall'autorità ecclesiastica, la proibizione di comportamenti pericolosi per il rispetto della morale (partecipazione a feste e balli, immodestia dell'abbigliamento, ecc.), le pene inflitte per le violazioni più gravi a chierici e laici, l'elenco dei 'casi' in cui l'assoluzione é riservata al vescovo²³ permettono di tracciare una 'storia del peccato' attraverso cui é possibile leggere —quasi in filigrana— le trasformazioni del costume popolare. La lotta contro pratiche magiche e forme di superstizione (con le quali talvolta venivano confusi i fenomeni di ipnotismo, mesmerismo, ecc.), l'ampio spazio che nei sinodi occupano le disposizioni relative all'esorcismo testimoniano la persistenza in larghe zone d'Italia di sub-culture che estendono le loro ramificazioni ben dentro il secolo XX²⁴.

Se poi si passa a decomporre la storia della Chiesa in 'piani sovrapposti', che insieme compongono quella 'storia globale' di cui parla Braudel, le costituzioni sino-

20 *Synodus Dioecesis Salutarum*, cit., c. 24; *Synodus Dioecesis Segusiensis*, cit., c. 22.

21 Sono previsti, oltre che nel *Concilium venetum provinciale tertium a.D. MCMLI celebratum. Decreta* (Patavii 1953) p. 38, nel *Sinodo diocesano genovese celebrato dal [...] Cardinale Giuseppe Siri [...] arcivescovo di Genova nella chiesa metropolitana nei giorni 30-31 novembre e 1° dicembre 1956* (Torino 1957) 31.

22 *Synodus dioecesis concordianensis*, cit., 250. Considerazioni di questo tipo sono frequenti nei sinodi di ogni parte d'Italia.

23 Si veda il lavoro di L. Klener, *De reservatione peccatorum ratione sui in Synodis et Conciliis post Codex Iuris Canonici in Europa celebratis* (Roma 1965).

24 Su questi argomenti ampio materiale si trova in C. Corrain - P. Zampini, *Documenti etnografici e folkloristici nei sinodi diocesani italiani* (Bologna s.d. [1970]) che si arresta però al secolo scorso. Disposizioni relative alla lotta contro le superstizioni si trovano frequentemente anche in sinodi più recenti: cf., per esempio, le *Costituzioni sinodali della diocesi di Nardò promulgate da S.E. Rev. Mons. Corrado Ursi Vescovo nel Sinodo diocesano celebrato nella Cattedrale nei giorni 7-9 giugno 1954* (Roma s.d. [1954]) c. 419; *Synodus Dioecesis Segusiensis*, cit., cc. 15 e 16.

dali divengono strumenti di conoscenza realmente insostituibili, capaci di aprire prospettive che difficilmente potrebbero essere colte attraverso il ricorso ad altre fonti.

Ne é una prova, innanzitutto, lo studio delle forme di vita del clero curato, che non sarebbe possibile svolgere compiutamente senza fare ricorso ai sinodi, 'véritable catéchisme pour les curés, sorte de résumés de tout ce qu'ils doivent savoir pour l'administration d'une paroisse, pour leur conduite et celle des fidèles confiés à leur soins'²⁵. Le ricerche compiute in questo campo da Angelo Gambasin hanno mostrato la ricchezza di informazioni racchiuse nelle costituzioni sinodali e hanno consentito di porre a fuoco l'evoluzione, nella seconda metà del secolo scorso, verso un modello ideale di 'prete inserito nella parrocchia, che riceve la nomina e l'investitura dell'ufficio dal vescovo e accetta la fede ortodossa e la disciplina della chiesa', a tutto discapito della categoria dei 'sacerdoti «simplices», «altaristi», degli 'abati «oziosi» e anche di quelli 'eruditi, prosatori, pedagoghi nel castello del conte o del marchese', dei 'preti bottegai o poderali', che i vescovi si spingono fino a chiamare '*fures, lupi rapaces*'²⁶. Analoghe indagini, volte a documentare attraverso le costituzioni sinodali le trasformazioni intervenute nei modelli di vita del clero italiano in altri periodi (si pensi, per esempio, agli anni che precedono e seguono il Concilio Vaticano II), condurrebbero probabilmente a risultati altrettanto stimolanti.

Non meno utile appare il ricorso ai sinodi diocesani per studiare i rapporti tra Stato e Chiesa come mostrano, per esempio, alcune ricerche dedicate alla lotta condotta dalla gerarchia ecclesiastica italiana contro l'introduzione del matrimonio civile negli anni immediatamente successivi all'unificazione: l'esame dei sinodi diocesani ha infatti consentito di rilevare che le severe condanne dottrinali pronunciate contro la celebrazione civile trovavano un'applicazione pratica assai misurata nelle singole diocesi, dove era viva la preoccupazione che —inasprendo eccessivamente i toni— si finisse ad indurre i fedeli a celebrare matrimoni soltanto religiosi, privi di riconoscimento da parte dell'ordinamento statale e di conseguenza sorniti di qualsiasi garanzia di stabilità²⁷. Gli esiti di questa prima indagine inducono a ritenere che lo studio delle costituzioni sinodali relative da altri punti del 'contenzioso' apertosi tra Stato e Chiesa in epoca risorgimentale (si pensi alla questione romana, alla 'querelle' scolastica, ecc.) potrebbe condurre a rivedere alcune sedimentate conclusioni storiografiche, fondate più sulla conoscenza dei provvedimenti dottrinali e legislativi presi dagli organi centrali della Chiesa che sull'analisi dell'applicazione ad essi data nelle singole diocesi.

Altre ricerche hanno mostrato l'utilità dello studio della normativa sinodale per la storia della teologia e soprattutto della teologia dei sacramenti²⁸. In tutti i sinodi

25 G. Le Bras, *Préface*, cit., 6. Anche Gaudemet (*Le gouvernement*, cit., 179) sottolinea che i sinodi sono un vero e proprio «code des curés»; cf. nello stesso senso O. Pontal, *Les statuts*, cit., p. 85.

26 A. Gambasin, *Religione e società dalle riforme napoleoniche all'età liberale. Clero, sinodi e laicato cattolico in Italia* (Padova 1971) 153-55.

27 Cf. S. Ferrari, 'Religione e codice civile. Dinamica istituzionale e problematica amministrativa del diritto matrimoniale postunitario', in *Storia contemporanea* (marzo 1976) 123-67.

28 Cf. M. Lagrée, 'La confession dans les visites pastorales et les statuts synodaux bretons aux XIX^e et XX^e siècles', in Groupe de la Bussière, *Pratiques de la confession. Des Pères du désert à Vatican II. Quinze études d'histoire* (Paris 1983) 239-53; López Illana, *El sacramento de la penitencia en el Derecho particular español antes del Código* (Vitoria 1960); L. De Echeverría, *El matrimonio en el Derecho canónico particular posterior al Código* (Vitoria 1955); J. Denis, 'Le droit sacramentaire dans la perspective du «Directoire pour la pastorale des Sacraments» et dans celle de récents statuts synodaux', AC (1952) 51-63. Si vedano inoltre gli scritti di Loi e Molinari citati supra, n. 11.

infatti molte pagine sono dedicate ad una analitica esposizione della materia sacramentale, con l'intento sia di fissare le regole liturgiche e rituali di amministrazione sia, soprattutto, di fornire al clero le conoscenze fondamentali —tanto di metodo che di contenuto— indispensabili per impartire ai fedeli una corretta catechesi sacramentale: una sorta di teologia 'popolare' che 'sobre todo en una época en que la teología de los libros se había desvinculado mucho de la realidad, cayendo en el abstractismo' consente di farsi una 'idea de las preocupaciones de obispos y sacerdotes tratando de responder a lo que verdaderamente interesaba al pueblo'²⁹.

Un ultimo esempio —tra i tanti possibili— dell'interesse che per la conoscenza storica rivestono i sinodi diocesani é dato dalla storia della spiritualità. La nascita e lo sviluppo di specifiche forme di devozione —al S. Cuore di Gesù, a Cristo Re, per esempio—, la diffusione di pratiche di pietà come la recita del Rosario o le 'quarant'ore', il più effimero fenomeno di 'culto del Papa' fiorento negli anni di maggior asprezza della questione romana, la 'mappa' del culto dei santi venerati nelle varie regioni d'Italia possono essere ricostruite attraverso l'esame di moltissime costituzioni sinodali, da quelle dedicate all'osservanza dei giorni festivi a quelle che riguardano la venerazione di reliquie ed immagini sacre, dall'elenco delle indulgenze annesse allo svolgimento di particolari pratiche di pietà alla dedicazione delle confraternite diocesane.

Sarebbe inutile insistere ulteriormente sull'esposizione dei singoli aspetti dello studio delle istituzioni ecclesiastiche che potrebbero trarre giovamento da una più puntuale conoscenza dei sinodi: si dovrebbe infatti dilungarsi sulla storia della liturgia, del canto e della musica sacra, della catechesi³⁰, dell'architettura ecclesiastica, dei seminari, del laicato³¹, dell'economia^{31*}, ecc., senza dimenticare la miniera di informazioni costituita dalle appendici sinodali, dove si possono trovare biografie di vescovi, elenco di parrocchie (talvolta con la storia di ciascuna di esse), stato del clero, statuti di confraternite, regolamenti diocesani altrimenti irripetibili. Appare invece più opportuno sottolineare due caratteristiche che, combinandosi insieme, rendono particolarmente preziosa questa fonte di conoscenza della società e permettono di evitare sia i pericoli di astrazione insiti nelle 'storie' generali sia le angustie in cui possono cadere le 'storie' locali. Da un lato, infatti, la finalità principale dei sinodi diocesani, volti a fornire al clero le nozioni indispensabili per lo svolgimento del ministero quotidiano, consente di spingere l'indagine storica fino ad un livello assai prossimo al 'vissuto reale', all'esperienza quotidiana e concreta del 'populus fidelis'; dall'altro la già ricordata 'disseminazione' dei sinodi nel tempo e nello spazio offre la possibilità di svolgere agevolmente indagini di carattere comparativo, a taglio sia sincronico che diacronico, e di recuperare per questa via le linee generali del mosaico storico contemporaneo in cui i singoli sinodi si inseriscono a guisa di tasselli.

b) *Le celebrazioni sinodali*

La storia dei sinodi diocesani italiani (come, del resto, quella di altri paesi) é ancora tutta da scrivere: la stessa ragione che ha impedito organiche ricerche sulle

29 L. De Echeverría, 'La legislación particular canónica en la época moderna', in AA.VV., *El Concilio*, cit., p. 348.

30 Cf. a questo proposito F. Molinari, *L'insegnamento catechistico*, cit.

31 Si vedano le ricerche di P. Pampaloni, 'Laicato e sinodi d'Italia fra Vaticano I e Vaticano II', in *Studia Patavina* (1975) 18-42 e *Il movimento cattolico nei concili e sinodi fra il 1860 e il 1904*, ibid. (1976) 5-34.

31* Cf. A. Mauro, *De Ecclesiae tributorum iure in viginti disciplina. Principia generalia ac synodales leges in variis regionibus latae* (Roma 1966).

costituzioni sinodali —e cioè la loro dispersione— spiega anche l'assenza di uno studio che, ripercorrendo l'evoluzione dell'istituto sinodale, ne consideri l'incidenza e il significato nella storia della Chiesa italiana.

Rinviando al successivo paragrafo l'analisi dei temi che maggiormente interessano i profili strutturali dell'istituto sinodale e segnalando per ora soltanto le principali linee di ricerca, va in primo luogo precisato che un solido punto di partenza per tracciare la storia dei sinodi diocesani italiani consiste nell'analisi e nella scomposizione —su base sia cronologica che geografica— dei dati relativi alla loro celebrazione.

Dal 1860 ad oggi sono stati celebrati circa 450 sinodi diocesani (un numero quindi assai inferiore a quello che sarebbe risultato se fosse stata rispettata la frequenza di celebrazione imposta dalle norme canoniche)³², inegualmente distribuiti nel tempo e nello spazio. L'avvio è piuttosto lento. Nel primo decennio post-unitario vengono celebrati 9 sinodi, per lo più concentrati nei residui territori pontifici, nel Veneto (fino al 1866 sotto dominazione austriaca) e nelle regioni che già avevano fatto parte del Regno di Sardegna: l'asprezza del contrasto tra Stato e Chiesa rendeva evidentemente difficile la convocazione di sinodi diocesani in altre parti d'Italia, su cui si estendeva l'autorità di uno Stato che la S. Sede giudicava illegittimo. La celebrazione del Concilio Vaticano I segna la ripresa dell'attività sinodale: dal 1870 al 1910 si celebrano quasi 200 sinodi diocesani, nei quali si provvede dapprima a dare applicazione nelle singole diocesi alle direttive conciliari³³ e poi ad adeguare strutture e metodi pastorali alle profonde trasformazioni intervenute nella società italiana³⁴. Il calo che si registra nel decennio successivo (1910-1920)³⁵ e, in misura minore, nel corso degli anni '20 (viene complessivamente celebrata una sessantina di sinodi) è imputabile allo svolgimento del conflitto mondiale, ai difficili anni del dopoguerra, all'attesa della promulgazione del Codice di diritto canonico e, dopo il 1917, al complesso processo di assimilazione della nuova normativa. Un vigoroso recupero parte dal 1930,

32 Il diritto canonico precodificiale imponeva la celebrazione annuale del sinodo diocesano; il Codex del 1917 ha elevato questo termine a 10 anni e quello del 1983 ha evitato di porre qualsiasi scadenza, lasciando al giudizio del Vescovo di convocare il sinodo 'cum adiuncta id suadeant' (can. 461). Si tenga però presente che l'inosservanza di queste norme non riguarda soltanto l'Italia che, anzi, è uno dei paesi dove le celebrazioni sinodali sono state più frequenti (cf. R. Metz, *Les organismes*, cit., 149 ss.).

33 Pampaloni sottolinea che la celebrazione del Concilio Vaticano I stimola 'una necessaria riadattazione della legislazione canonica locale alla luce delle affermazioni sul primato pontificio' (*Laicato*, cit., 25): ciò conferisce particolare importanza, all'interno delle costituzioni sinodali, al capitolo 'de fide', come indica la sistematica (ordinata secondo lo schema: fede, sacramenti, culto, disciplina ecclesiastica) prevalente nei sinodi di questo periodo.

34 A questo proposito si vedano le osservazioni di A. Gambasin, *Gerarchia*, cit., 159 ss. È probabile che l'incremento nel numero delle celebrazioni sinodali di questo periodo sia stato favorito anche dal venir meno delle ingerenze statali di stampo giurisdizionalistico che avevano frenato la convocazione dei sinodi in epoca preunitaria.

35 È interessante rilevare che, in un primo tempo, la promulgazione del Codex sembra deprimere —anziché stimolare— la celebrazione dei sinodi diocesani. Si noti però che a partire dal 1920 viene intensificata la convocazione dei concili particolari; è possibile che l'episcopato italiano abbia preferito dare la precedenza alla celebrazione di queste assemblee, onde fissare alcune direttive comuni da trasfondere in un secondo momento nei sinodi diocesani. Non pare comunque che si possa applicare alla situazione italiana ciò che Metz scrive per la Francia: 'les synodes diocésains ont été régulièrement convoqués tous les dix ans, après la promulgation du Code, dans presque tous les diocèses' (*Le droit et les institutions de l'Eglise catholique latine de la fin du XVIII^e siècle à 1978. Sources, communauté chrétienne et hiérarchie*, t. XVI dell'*Histoire du Droit et des Institutions de l'Eglise en Occident*, Paris 1981, 262).

probabilmente in conseguenza della conclusione dei Patti lateranensi, che pongono l'esigenza di impartire nuove disposizioni in materia di matrimonio, enti ecclesiastici, ecc.³⁶ e dell'ormai pieno dominio della legislazione codiciale che suggerisce un adeguamento ad essa delle norme sinodali: con una modesta flessione durante gli anni '40 (anch'essa dovuta, con ogni probabilità alla guerra), esso si prolunga fino al 1960³⁷, facendo segnare nell'arco del trentennio la celebrazione di oltre 150 sinodi diocesani. L'annuncio della convocazione del Concilio Vaticano II arresta la riunione delle assemblee sinodali: i vescovi, trattenuti per lunghi periodi lontano dalle proprie diocesi e con il pensiero rivolto ai lavori conciliari, preferiscono comprensibilmente attendere di conoscere gli orientamenti che sarebbero scaturiti dalla nuova assise ecumenica. Ma, abbastanza sorprendentemente, la conclusione del Concilio non determina alcuna ripresa dell'attività sinodale³⁸: nonostante la necessità di dare attuazione locale ai principi conciliari e l'emergere di una concezione di Chiesa universale come comunione delle Chiese particolari —tutti elementi che avrebbero dovuto dare impulso alla produzione di diritto particolare— i quattro lustri che intercorrono tra il 1965 e il 1985 segnano, in assoluto, la celebrazione del minor numero di sinodi diocesani (complessivamente 8) in tutta la storia italiana.

Questi semplici rilievi quantitativi aprono numerosi interrogativi.

È stato affermato che la 'centralizzazione romana' è una delle cause che determinano la diminuzione delle celebrazioni sinodali³⁹: ma questa tesi (che risulterebbe probabilmente esatta in indagini di lungo periodo) non trova fondamento nei dati sopra esposti, che segnalano una marcata ripresa delle celebrazioni in momenti di forte centralizzazione (si pensi all'ultimo trentennio del secolo scorso) ed una consistente caduta in momenti di altrettanto forte decentralizzazione (gli anni successivi al Vaticano II). È stato ugualmente sostenuto che la promulgazione del Codex del 1917 riduce notevolmente l'utilità della legislazione sinodale⁴⁰: non appare però coerente con questa affermazione (che pure contiene un fondo di verità) il fatto che le cele-

36 Cf. S. Ferrari, 'L'organizzazione istituzionale della Chiesa italiana durante il pontificato di Pio XII', in AA.VV., *Le Chiese di Pio XII*, a cura di A. Riccardi (Bari 1986). Ciò sembra confermato dal fatto che in Francia non si registra una ripresa, bensì un calo, delle celebrazioni sinodali nel corso degli anni '30 (cf. L. Guizard, *Chronique*, cit.).

37 Nei sinodi celebrati dopo la seconda guerra mondiale l'accento cade sull'impegno sociale e politico del laicato, come testimonia la comparsa nelle costituzioni sinodali del capitolo 'de action catholica social' (cf. S. Ferrari, *L'organizzazione*, cit., ...).

38 Più d'uno studioso ha posto in rilievo la modesta attenzione dedicata dai padri conciliari al sinodo diocesano. In particolare H. Heinemann ('Zur Reform der Diözesansynode. Eine kritische Überlegung zu cc. 356-362 CIC', in *Ecclesia et Ius. Festgabe für Audomar Scheuermann zum 60. Geburtstag, herausgegeben von K. Siepen-J. Weitzel-P. Wirth*, Paderborn 1968, 210), dopo aver sostenuto che il richiamo contenuto nel decreto *Christus Dominus*, n. 36, non va riferito al sinodo diocesano, conclude: 'Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Dekrete des II. Vatikanischen Konzils die Diözesansynode überhaupt nicht erwähnen' (su questo punto si veda anche *infra*, n. 45). Più tardi l'importanza e l'utilità del sinodo diocesano è stata affermata dal *Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi* del 22 febbraio 1973, nn. 162-65 (dove sono contenute disposizioni largamente innovative rispetto alla normativa codiciale) e, da ultimo, nella relazione finale del sinodo straordinario dei vescovi svoltosi dal 24 novembre all'8 dicembre 1985 (cf. *Il Regno - documenti*, 1° gennaio 1986, 22-27).

39 'Bajo el influjo de la creciente centralización romana [...] los obispos prefieren preguntar a Roma, mas que reunirse a decidir nada' (L. de Echeverría, *La legislación*, cit., p. 343). Nello stesso senso cf. W. Aymans, *Las Corrientes*, cit., p. 426; *contra* si veda invece R. Metz, *Les organismes*, cit., 161.

40 Cf. L. de Echeverría, *ibid.*, 342; ancora in senso contrario si veda R. Metz, *op. cit.*, 161 e 163.

brazioni sinodali post-codicali siano complessivamente più numerose di quelle pre-codicali⁴¹.

Restano inoltre da individuare le cause della caduta verticale di celebrazioni sinodali seguita al Concilio Vaticano II, tanto marcata da indurre a ritenere che 'plus Vatican II s'éloigne dans le temps, plus on a l'impression que la réactualisation de l'institutions synodale souhaitée par le Concile devient improbable'⁴². Le dimensioni e la vastità del fenomeno (esteso ben al di là dei confini italiani)⁴³ hanno suscitato l'attenzione degli studiosi che lo hanno di volta in volta spiegato con la necessità di una pausa di 'riflessione sui principi nuovi emersi dall'assemblea conciliare'⁴⁴ (ma tale fase é giunta al termine senza far segnare alcuna ripresa dell'attività sinodale), con 'un motivo di prudenza politica' dettato dalle divisioni interne alla Chiesa che hanno reso difficile l'attuazione del Concilio⁴⁵ (ma anche questa stagione si é ormai chiusa da qualche anno), con la creazione di nuovi organismi —il consiglio presbiterale e il consiglio pastorale soprattutto— che svolgono funzioni in parte analoghe a quelle del sinodo⁴⁶, con 'l'insufficienza ecclesiale' della normativa canonica in materia sinodale, divenuta evidente dopo il Concilio⁴⁷ (va però tenuto presente che l'insufficienza più grave —quella relativa alla partecipazione dei laici al sinodo— era stata colmata in tempi relativamente brevi)⁴⁸, con la riduzione dell'autonomia legislativa dei singoli vescovi, almeno indirettamente determinata dall'estensione delle competenze riservate alle conferenze episcopali.

Non vi é dubbio che in ciascuna di queste ipotesi (e in particolare nell'ultima), come in altre ancora che é possibile soltanto elencare⁴⁹, sia contenuta una parte di

41 Oltre che per l'Italia, ciò sembra vero anche per altri paesi: cf. R. Metz, op. cit., 163-64.

42 B. Franck, *Actualité nouvelle des synodes. Le synode commun des diocèses allemands (1971-1975)* (Paris 1980) 94.

43 Cf. le indicazioni contenute in B. Franck, op. cit., 93 ss. e in R. Metz, op. cit., 166 ss.

44 P. Pampaloni, *Laicato*, cit., 18-19.

45 *Ibid.*, p. 19.

46 Cf. L. de Echeverría, *La legislación*, cit. 344; R. Metz, op. cit., p. 169.

47 W. Aymans, *Las Corrientes*, cit., 427-28 dove, premesso che 'a pesar de todo, el Concilio Vaticano II ha renunciado a precisar canónicamente su deseo de renovación de la institución sinodal' (lo stesso rilievo é formulato da R. Metz, op. cit., 164-65), si afferma che 'a la hora de poner en práctica la recomendación del Concilio se ha sentido la insuficiencia eclesial de las posibilidades sinodales que ofrece a la Iglesia particular el vigente ordenamiento canónico'.

48 Cf. le indicazioni contenute nel già citato *Direttorio per il ministero pastorales dei Vescovi* (su cui si veda H. Schmitz, 'Die Diözesansynode. Ihre geplante Zukunft in Kirchenrechtlichen Sich', in *Archiv für Katholisches Kirchenrecht*, 1975, 447-54). Già in precedenza la S. Sede aveva autorizzato la partecipazione dei laici ad alcune assemblee sinodali svoltesi in Germania Federale e in Austria: cf. *ibid.*, 445-46 e R. Metz, op. cit., pp. 167-68, dove peraltro sono posti in luce i residui problemi irrisolti.

49 Va infatti tenuto presente che concorrono a determinare il recente calo delle celebrazioni sinodali una serie di fattori riconducibili a processi già da lungo tempo in atto al momento della convocazione del Vaticano II. De Echeverría, per esempio, sottolinea l'importanza della diffusione della stampa e degli altri mezzi di comunicazione: le deliberazioni del Concilio di Trento erano state conosciute, nelle singole diocesi, attraverso la convocazione dei sinodi, mentre quelle del Concilio Vaticano II 'eran seguidas día a día por la prensa' e 'no habian regresado aún los obispos y ya se habían hecho copiosas ediciones de los diferentes documentos' (*La legislación*, cit., 342; nello stesso senso cf. I. Fűrér, 'De Synodo dioeclesana', in *Periodica de re morali, canonica, liturgica*, 1973, 121). Aymans, a sua volta, insiste sulla 'extrema movilidad sociológica' della popolazione, facendo rilevare che essa pone 'problemas que sólo se pueden resolver en el marco de opciones comunes interdiocesanas' (*Las Corrientes*, cit., 431). Anche lo sviluppo dei mezzi di trasporto, moltiplicando le possibilità

verità: nessuna però sembra essere sufficiente, da sola, a spiegare una riduzione così repentina e massiccia delle celebrazioni sinodali. In realtà questo fenomeno non può essere adeguatamente compreso ponendo l'accento soltanto sulla diminuzione delle celebrazioni, senza tenere contemporaneamente conto delle trasformazioni profonde che caratterizzano i sinodi postconciliari. Da un lato infatti il processo di riorganizzazione istituzionale della Chiesa cattolica — e in particolare la creazione dei consigli presbiterale e pastorale, organismi che svolgono in forma più agile ed efficace le funzioni consultive in precedenza attribuite al sinodo — priva quest'ultimo di parte della sua utilità; dall'altro però l'esigenza di coinvolgere l'intero 'populus fidelis' nelle scelte di fondo che ispirano l'attività pastorale di una diocesi aprono al sinodo la prospettiva (recepita appunto in molte delle celebrazioni più recenti) di ritrovare un ruolo 'en forma de Asamblea de las «fuerzas vivas» de la diócesis'⁵⁰, impegnate nell'individuare — attraverso un confronto che implica ricerche, consultazioni, riflessioni, dibattiti di durata non breve — le linee portanti del progetto che deve guidare il rinnovamento dell'intera Chiesa locale. Questo nuovo carattere del sinodo diocesano comporta, ovviamente, tempi di preparazione e di svolgimento assai lunghi, che impediscono celebrazioni così frequenti come nel periodo preconciliare, quando il sinodo presentava altre caratteristiche e rispondeva a differenti esigenze.

Queste frammentarie osservazioni — che esigerebbero ben altro approfondimento — sono sufficienti per mostrare quanto ricca di suggestioni e sollecitazioni possa risultare la scomposizione su base cronologica dei dati quantitativi concernenti la celebrazione dei sinodi diocesani. Lo stesso può dirsi per la scomposizione degli stessi dati su base geografica, anche se ragioni di spazio impediscono di soffermarsi su quest'altra linea di ricerca. Basti osservare che le celebrazioni sinodali sono decisamente più numerose nell'Italia settentrionale che in quella meridionale: ciò può essere messo in relazione (ed è questo un campo ancora tutto da esplorare) alle diverse dimensioni delle diocesi⁵¹, al differente grado di vitalità che di volta in volta caratterizza la Chiesa di singole regioni⁵² oppure a particolari avvenimenti storici⁵³. Tutti spunti di ricerca che, insieme a quelli posti in luce nelle pagine immediatamente precedenti, confermano l'utilità di uno studio storico dei sinodi diocesani italiani.

3. (SEGUE) E IL DIRITTO

Il diritto particolare — è stato recentemente sottolineato⁵⁴ — ha svolto e svolge un ruolo di singolare importanza nella vita della Chiesa: da un lato assicura una preci-

di incontro e di riunione, rende meno pressante l'esigenza di convocare il sinodo diocesano, che non è più (come un tempo) il principale 'medio de intercambio y contacto de opiniones del clero de la diócesis' (L. de Echeverría, *La legislación*, cit., 342).

⁵⁰ L. de Echeverría, in F. Cantelar Rodríguez, *Colección*, cit., 19. Anche per R. Metz il futuro del sinodo consiste nel divenire 'une sorte de grande assemblée, dont la mission est de réunir les organismes particuliers du diocèse' e nel costituire l'ambito in cui 'seront prises les grandes décisions, qui auront été préparées dans les différents organismes diocésains' (op. cit., 169).

⁵¹ Secondo Gambasin (*Gerarchia*, cit., p. 160) 'la frequenza dei sinodi, su base regionale, è inversamente proporzionale al numero delle diocesi', che sono assai meno numerose (e più estese) nell'Italia settentrionale che in quella meridionale.

⁵² Sulle condizioni di arretratezza del clero meridionale tra Otto e Novecento e sulle cause di questa situazione si rimanda agli studi di G. De Rosa e in particolare a *Vescovi, popolo e magia nel Sud* (Napoli 1971).

⁵³ Gambasin, per esempio, ha rilevato una certa corrispondenza tra celebrazione dei sinodi e diffusione dei comitati diocesani dell'Opera dei Congressi: cf. *Gerarchia*, cit., 159-60.

⁵⁴ G. Feliciani, *Le basi del diritto canonico. Dopo il codice del 1983* (Bologna 1984) 10.

sa ed efficace applicazione della legislazione universale, specificandola, completandola e adattandola in funzione delle esigenze concretamente poste dalle diverse circostanze, dall'altro é fattore talmente rilevante di sviluppo e di evoluzione di tutto l'ordinamento che non poche norme e istituti di carattere universale sono nati in sede locale, soprattutto ad opera dei concili particolari'.

L'importanza del diritto particolare nel sistema giuridico della Chiesa pone immediatamente l'esigenza di una sua adeguata conoscenza: esigenza cui non é sempre facile dare risposta perché la grande massa delle norme di diritto particolare —promulgate *extra-synodum* dal vescovo— sfuggono per la loro molteplicità, frammentazione e dispersione alla possibilità di essere oggetto di un'indagine che non voglia ridursi entro ristretti limiti di tempo e di spazio⁵⁵.

La normativa dei sinodi diocesani e dei concili particolari —a cui soltanto recentemente si é aggiunta quella delle conferenze episcopali— rappresenta dunque lo strumento privilegiato per la conoscenza e lo studio del diritto canonico particolare: da un lato, infatti, essa non offre ostacoli insuperabili all'indagine dello studioso essendo raccolta in un numero relativamente limitato di testi legislativi; dall'altro ricomprende tutte le disposizioni di maggior rilievo a cui la restante legislazione particolare si ispira^{55*}.

Queste favorevoli condizioni consentono di impostare, a partire dalla normativa sinodale, un discorso di ampio respiro, che tocchi due problemi essenziali per lo studio del diritto canonico: quello dei rapporti tra diritto e realtà e quello della dialettica tra diritto particolare e diritto universale.

'La sede dei problemi vitali —scriveva Le Bras in alcune pagine indimenticate— non é il cervello dei pensatori, ma la comunità, che é incessantemente travagliata da dubbi e desideri, da ribellioni e iniziative. Chiede regole. Dal legislatore aspetta la soluzione dei casi urgenti o controversi, che riguardano la sua esistenza sociale e materiale'⁵⁶.

Questo intreccio tra fatto sociale e regola giuridica, tra storia e diritto, ha sempre suscitato l'interesse dei giuristi più lungimiranti, li ha spinti a scavare 'sotto gli istituti giuridici per raggiungere il terreno del pregiuridico'⁵⁷, a 'bâtir des ponts entre le Droit et la réalité'⁵⁸, a tentare di ricostruire la biografia della norma alla ulce degli eventi che ne hanno determinato la genesi (fenomeno sul quale 'la curiosità degli storici si é soffermata troppo brevemente')⁵⁹, ne hanno segnato la fortuna —talvolta dovuta a adattamenti, trasformazioni, alterazioni, applicazioni impreviste dal legislatore op-

55 'Quién puede hoy trabajar con ciertas garantías en el estudio de la legislación diocesana dispersa por los boletines? Sólo cuando esas disposiciones se articulan en un conjunto como el de las constituciones sinodales pueden ser conocidas, influir en otras diócesis, irse extendiendo' (L. de Echeverría, 'El derecho particular', in *La norma en el Derecho canónico*. Actas del III Congreso Internacional de Derecho Canónico, Pamplona, 10-15 de octubre de 1976, Pamplona 1979, 215).

55* Cf. il contributo di R. Metz in *Le droit et les institutions de l'Eglise catholique latine de la fin du XVIII^e siècle à 1978. Sources, communauté chrétienne et hiérarchie*, t. XVI dell'*Histoire du Droit et des Institutions de l'Eglise en Occident* (Paris 1981) 262: 'Les décisions prises par l'évêque à l'occasion des réunions synodales constituent la partie la plus importante du droit particulier; aussi est-ce dans les recueils de ces décisions, dénommées statuts synodaux, que l'on trouve la source essentielle du droit particulier'.

56 G. Le Bras, *La Chiesa del diritto. Introduzione allo studio delle istituzioni ecclesiastiche* (Bologna 1976) 16.

57 A. C. Jemolo, *Lezioni di diritto ecclesiastico* (Milano 1961) II.

58 L. de Echeverría, 'Droit canonique et réalité', AC (1971) 186.

59 G. Le Bras, *La Chiesa del diritto*, cit., 72.

pure intervenute dopo lunghi periodi di eclisse, quando l'evoluzione della società ha indotto a trarre una legge dall'oblio in cui era scivolata—, ne hanno provocato l'irrigidimento che prelude alla morte.

La normativa sinodale costituisce un ottimo 'laboratorio' per controllare lo svolgimento di questo processo di adattamento della norma alla realtà e per esaminare tempi e modi di recezione nel mondo del diritto delle istanze proposte dalla trasformazione della società.

Si pensi, per esempio, ai risultati cui potrebbe condurre un'indagine delle costituzioni sinodali relative all'impegno politico del clero in Italia. Dopo la rigida applicazione del principio del *non expedit* negli anni risorgimentali⁶⁰ cade il silenzio su questo argomento nei sinodi dell'età giolittiana per giungere, superata la parentesi del fascismo, a recuperare la dimensione politica del clero in funzione prevalentemente —anche se non esclusivamente— di frontiera contro il comunismo⁶¹: a prescindere dall'interesse storico che presenterebbe la verifica del grado di osservanza che le direttive impartite in questa materia dalla S. Sede ottengono nelle diverse diocesi italiane⁶², quale esempio potrebbe mostrare in modo migliore la permeabilità del diritto canonico particolare 'a la realidad de la Sociedad que circunda a la Iglesia'⁶³, la duttilità che lo rende capace di adattarsi con estrema rapidità a situazioni storiche profondamente differenti?

Un'altra pista di ricerca, questa volta particolarmente utile per chiarire il processo genetico della legge canonica, potrebbe vertere sulla formazione della normativa riguardante le associazioni laicali su cui si è già soffermata l'attenzione di Gambasin, Pampaloni e, per il periodo più recente, Mariotti⁶⁴.

E noto che l'unificazione della penisola suscita l'esigenza di nuove forme associative, in cui il laicato cattolico venga raccolto e 'organizzato' a difesa della Chiesa nello scontro che la oppone alla 'rivoluzione' e al nuovo regime di ispirazione laica e separatista. Del tutto inadeguata a questo compito era la normativa canonica in materia di associazioni laicali, che si riduceva in sostanza alla disciplina delle confraternite: ben poca cosa per affrontare l'imponente sviluppo del fenomeno associativo —dentro e fuori la Chiesa— che caratterizza la seconda metà del secolo scorso. Inizialmente il legislatore sinodale resiste alla pressione della realtà, colpendo con sanzioni canoniche le forme associative emergenti (si pensi alle società operaie, anche

60 Il sinodo di Telese del 1893, come molti altri dello stesso periodo, stabilisce che gli ecclesiastici 'ab electionibus politicis, ut aiunt, omnino abstineant; neque ulli suffragium ferant sub honestate vita ac notae probitatis praetextu' (*Prima Synodus dioecesis ab [...] Aloysio Sodo [...] Episcopo Thelesin seu Cerretan in cathedrali ecclesia diebus XXVI-XXVII-XXVIII Aprilis MDCCCXCIII celebrata*, Firenze 1893, 79, c. 8): l'ultima parte della norma lascia intuire che l'applicazione del *non expedit* non avveniva senza resistenze.

61 'Specialmente in occasione delle elezioni politiche e amministrative i parroci e i sacerdoti [...] devono ripetutamente e chiaramente indicare quali sono i doveri del cattolico di fronte al voto, secondo le direttive date dalla S. Sede e dall'Ordinario. Ricordino i confessori il dovere di interrogare i penitenti in merito alla loro adesione al comunismo ogni qual volta ve ne sia il fondato sospetto [...]'. (*Synodus dioecesis novariensis XIX a Gilla Vincentio Gremigni episcopo diebus XX, XXI, XXII mensis octobris anno Domini MCMLV celebrata*, Novara 1956, c. 338).

62 Una ricerca estesa a tutti i sinodi postunitari potrebbe dare una risposta esauriente a questo interrogativo; qualche spunto, per gli anni immediatamente successivi alla seconda guerra mondiale, si può trovare in S. Ferrari, *L'organizzazione*, cit., 62 y ss.

63 L. de Echeverría, *El derecho particular*, cit., 195; nello stesso senso cf. A. García y García, *Introducción*, cit., XVIII.

64 A. Gambasin, *Gerarchia*, cit., in particolare le pp. 192 ss.; P. Pampaloni, *Il movimento cattolico*, cit.; M. Mariotti, *Forme di collaborazione*, cit., 146-49 e 309-31.

di ispirazione cattolica) o cercando di ricondurle entro lo schema usuale delle confraternite⁶⁵: ben presto però si impone l'esigenza di dare una specifica normativa alle nuove 'società cattoliche' (Opera dei Congressi, Società della Gioventù Cattolica, società operaie cattoliche), precisando 'sul piano giuridico-canonico, le funzioni del moderno apostolato'⁶⁶ che le contraddistinguono, determinandone la natura e le finalità⁶⁷, fissandone diritti e doveri⁶⁸ imponendo l'obbligo della loro costituzione in ogni parrocchia⁶⁹ e, al tempo stesso, cercando di regolare i contrasti che le oppongono alle vecchie associazioni⁷⁰, di definire i loro rapporti —spesso difficili— con l'episcopato⁷¹, di affrontare il problema dell'autonomia dell'impegno politico e sociale del laicato⁷².

Quanto dell'esperienza legata a questa fervida stagione del movimento cattolico penetra stabilmente nell'ordinamento giuridico canonico e contribuisce a formare il diritto delle associazioni laicali, quanto —ed è forse la maggior parte— viene invece travolto dalla crisi che sfocia nel 1904 nella soppressione dell'Opera dei Congressi, quanto viene recuperato (ma in un contesto ormai profondamente diverso) nella disciplina giuridica stabilita per l'Azione cattolica⁷³ e quanto infine —dimenticato per quasi un secolo— riemerge nel dibattito che anima i sinodi più recenti attorno alla collocazione ecclesiale di associazioni e movimenti: tutto questo si può cogliere attraverso l'esame delle costituzioni sinodali, che evidenziano —talvolta fin nei dettagli— i meccanismi attraverso cui la realtà delle 'nuove' associazioni preme e filtra attraverso le maglie del 'vecchio' diritto, modellando lentamente e per percorsi sovente tortuosi una normativa più adeguata alle esigenze poste dalla maturazione del laicato cattolico italiano.

Lo stesso rapporto di interdipendenza tra storia e diritto si può individuare —con maggiore o minore trasparenza— in qualsiasi parte dell'ordinamento canonico e così, per fare un ultimo esempio, nelle norme che disciplinano il matrimonio. Basti pensare che l'introduzione del matrimonio civile in Italia ha un'immediata ripercussione in materia di disciplina degli impedimenti matrimoniali, con la conseguenza che alcuni impedimenti civili acquistano di fatto un'efficacia analoga a quelli canonici ('i parrochi

65 Si attraversa pertanto un periodo di confusione in cui le stesse norme regolano la vita dei comitati parrocchiali e delle leghe antiblasfeme, dell'Opera dei Congressi e della Società di S. Vincenzo de' Paoli, delle società operaie e del Terz'Ordine francescano: cf. P. Pampaloni, *Il movimento cattolico*, cit., 11-12.

66 A. Gambasin, *Gerarchia*, cit., 201.

67 Queste ultime erano riassunte nel sinodo di Sorrento con la formula 'pro actione catholica promovenda', consistente (come si precisa subito dopo) nel compito di 'causam catholicam publice defendendi, atque violata Ecclesiae Romanique Pontificis iura aperta fronte profitendi et vindicandi' (*Prima synodus dioecesis quam [...] Joseph Giustiniani archiepiscopus surrentinus celebravit diebus VI, VII et VIII mensis iunii anni MDCCCLXXXVII*, Napoli 1897, art. I, 234). Le finalità di apostolato e l'intento di opporre una barriera ai 'mali del secolo' che contraddistinguono le 'nuove' associazioni cattoliche sono evidenziate anche dalla collocazione sistematica che esse ricevono all'interno dei sinodi: non nel capitolo 'de catholicis sodalitatibus' (dove restano le confraternite) ma, più sovente, in que o 'de fide' o 'de fide tuenda'.

68 Per esempio il diritto di partecipare alle processioni con il proprio stendardo o il dovere di portare un nome 'sacro': cf. P. Pampaloni, *Il movimento cattolico*, cit., 20 e 24.

69 Cf. *ibid.*, 26; A. Gambasin, *Gerarchia*, cit., 210.

70 Cf. P. Pampaloni, *Il movimento cattolico*, cit., 23; A. Gambasin, *Gerarchia*, cit., 205.

71 Cf. P. Pampaloni, *Il movimento cattolico*, cit., 16 e 21; A. Gambasin, *Gerarchia*, cit., 202 ss.

72 Gambasin sottolinea però che 'il discorso teoretico sull'apostolato laicale rimase ancora povero e fluttuante, mentre presero sempre maggior rilievo il carattere diocesano del movimento e la sua subordinazione al clero (*Gerarchia*, cit., 208).

devono riguardare gli impedimenti puramente civili come altrettanti impedimenti canonici', si scriveva nei manuali di quel periodo)⁷⁴ e alcuni impedimenti canonici non più sostenuti dalla forza del diritto dello Stato, subiscono invece sempre più frequenti violazioni al punto da indurre l'autorità ecclesiastica (anche per il concorso di altre cause) a dare una nuova disciplina alla materia⁷⁵. Questo semplice esempio conferma che non é possibile comprendere la legislazione matrimoniale della Chiesa senza la conoscenza del suo contesto storico, proprio perché il diritto canonico 'lungi dall'essere l'impalcatura di norme assestate una volta per sempre, come ci viene presentato da un dogmatismo corrente, si rinnova senza tregua' costituendo, nel senso più pieno dell'espressione, 'un ordine che vive'⁷⁶.

L'altra grande linea di ricerca che é possibile perseguire attraverso lo studio dei sinodi diocesani é incentrata sulla dialettica tra diritto particolare e diritto universale.

Le Bras paragonava il diritto canonico medievale alla biblica scala di Giacobbe, lungo la quale salivano e scendevano gli angeli⁷⁷: la stessa immagine é stata utilizzata per definire la duplice funzione svolta dal diritto particolare, che da un lato recepisce e adatta alla realtà locale (con le modificazioni che si rendono necessarie) la norma promulgata dal legislatore universale e dall'altro da' forma giuridica ad istanze ed esigenze particolari che verranno —eventualmente— accolte nel diritto universale. Certamente l'intensità di questo scambio tra diritto universale e diritto particolare non si mantiene sempre su livelli costanti: dopo la promulgazione del *Codex Iuris Canonici* la legislazione sinodale tende ad appiattirsi in una pedissequa ripetizione delle norme *codiciali fino al punto, quasi, di perdere ogni utilità* (lo ammetteva lo stesso Vescovo di Bergamo nell'aprire il sinodo del 1923: il Codex 'contiene completa quella legislazione generale che in passato formava gran parte delle Costituzioni dei Sinodi')⁷⁸; dopo il Concilio Vaticano II, invece, la normativa sinodale tende a supplire alle ormai evidenti carenze del Codice del 1917, anticipando una serie di soluzioni che verranno poi recepite nel Codex del 1983.

Una prima linea di indagine, verte, dunque, sui contenuti. Sotto questo profilo pochissimo é stato fatto per enucleare gli elementi di continuità o di frattura che intercorrono tra legislazione sinodale e legislazione codiciale. Gli studi compiuti in tema di laicato⁷⁹ sembrano mostrare che il Codex del 1917 si era ispirato alla stessa concezione teologica e pastorale sottesa alla maggior parte dei sinodi, nei quali 'il laico era riconosciuto capace di azioni autonome nell'apostolato in base all'immatricolo-

73 Cf. a questo proposito le osservazioni di P. Pampaloni, *Laicato*, cit., 37 ss. e di M. Mariotti, *Forme di collaborazione*, cit., 309-11; per il periodo successivo alla seconda guerra mondiale qualche spunto si trova in S. Ferrari, *L'organizzazione*, cit.

74 L. Amati, *Indirizzo per la celebrazione dei matrimoni secondo le leggi della Chiesa e dello Stato* (Milano 1865) 61.

75 Su questo argomento cf. S. Ferrari, 'Legislazione ecclesiastica e matrimonio religioso tra diritto civile e diritto canonico: un caso di peculiare interdipendenza', in *La norma*, cit., 443-56, dove si trovano tutti i riferimenti alla legislazione sinodale in materia.

76 G. Le Bras, *La Chiesa del diritto*, cit., 84-85. Per altre analisi della normativa matrimoniale contenuta nei sinodi cf. Ch. Munier, 'Divorcés et remariés d'après les statuts synodaux des diocèses de France (1921-1965)', AC 13 (1969) 123-43, e L. de Echeverría, *El matrimonio en el Derecho Canónico particular posterior al Código* (Vitoria 1955).

77 G. Le Bras, 'Institutions ecclésiastiques de la Chrétienté médiévale', in *Histoire de l'Eglise*, a cura di A. Fliche e V. Martin, v. XII, t. I (Paris 1959) 36. L'applicazione dell'immagine di Le Bras al diritto particolare é fatta da L. de Echeverría, *El Derecho particular*, cit., 211-12.

78 *Bergomensis Ecclesiae Synodus XXXIV quam habuit Aloysius Maria Marelli [...] episcopus XX, XXI, XXII mensis augusti a.D. MCMXXXIII [...]* (Bergomi 1923) VII.

79 Cf. in particolare P. Pampaloni, *Laicato*, cit.

lazione in una pia unione o confraternita più che in virtù della sua appartenenza ecclesiale alla Chiesa⁸⁰: bisogna attendere gli anni '50 perché, anticipando il contenuto del can. 225 del nuovo Codex, taluni sinodi inizino a parlare di 'peculiare officium' del laico⁸¹ ed a fondarne l'appartenenza ecclesiale nel sacramento del battesimo e nella partecipazione al corpo mistico della Chiesa⁸²; e bisogna attendere la conclusione del Concilio Vaticano II perché in alcuni sinodi emerga con chiarezza, anticipando una delle innovazioni più felici del vigente Codex, la categoria del fedele, all'interno della quale trovano collocazione le figure del laico, del chierico e del religioso distinte in base al principio della diversità dei rispettivi stati personali nella vita della Chiesa⁸³.

A risultati altrettanto interessanti condurrebbero probabilmente ricerche comparative su altri capitoli del Codex e dei sinodi quali, per esempio, quelli dedicati al governo della diocesi, agli organismi collegiali, ai poteri del vescovo.

Una seconda pista di indagine si sviluppa a partire dall'analisi della sistematica. Prima del Codex pio-benedettino i sinodi diocesani —pur presentando una notevole varietà di modelli sistematici— oscillavano in prevalenza tra le due quadripartizioni *de fide, de sacramentis, de personis, de rebus* e *de fide, de sacramentis, de cultu, de disciplina*⁸⁴. Il Codex del 1917, com'è noto, imbocca una strada diversa, adottando una sistematica che sacrifica il rilievo delle disposizioni relative alla fede ed ai sacramenti (confinata nel libro terzo, genericamente intitolato *de rebus*) a vantaggio di un'articolazione più strettamente ricalcata sul modello giustiniano⁸⁵. La sistematica del Codex condiziona pesantemente quella dei sinodi diocesani celebrati dopo la sua promulgazione —che ne ripetono, spesso alla lettera, lo schema⁸⁶— fino alla conclusione del Vaticano II: in questo come in altri campi, il Concilio segna un netto stacco con il passato ed apre la via ad esperimenti e tentativi di costruire una nuova siste-

80 A. Gambasin, *Gerarchia*, cit., p. 197. La legislazione sinodale non era però priva di qualche spunto innovatore (cf. P. Pampaloni, *Laicato*, cit., 35), non recepito nel Codex.

81 Cf. *Synodus XXXI ab [...]* Angelo Josepho [...] Roncalli [...] *celebrata diebus 25-26-27 novembris a.D. MCMLVII* [...] (Venezia 1958) 184, c. 169.

82 Cf. *Prima romana synodus A.D. MDCCCCLX* (Roma 1960) 93, c. 208: 'Laici ii habentur, in huic synodi articulis, qui Baptismate sancto rite abluti, membra mystici Christi Corporis sunt et in ecclesia personae iuribus gaudent, a clericis religiosisque distinguuntur et legitime hierarchiae subiciuntur'. È interessante notare che tale valorizzazione del laicato è particolarmente evidente in due sinodi voluti e guidati da Angelo Roncalli.

83 Cf. *Libro del sinodo* (Brescia 1981), dove sono raccolte le costituzioni del sinodo diocesano celebrato a Brescia tra il 1978 e il 1981, in particolare alle pp. 139-70. Più tradizionale appare l'impostazione di altri sinodi post-conciliari come, per esempio, quello svoltosi a Milano negli anni 1966-1972.

84 Tra i molti si veda per la prima, *Synodus Dioeclesana Bobiensis ab [...]* Ioanne Baptista Porrati episcopo bobiensis [...] *habita [...] diebus XVII, XVIII, XIX Octobris anno MDCCCXCIX* (Genova 1900); *Synodus Dioeclesana Mutinensis, Nonantulana habita diebus I, II, III Septembris a.D. MCMIII Natale Brunii [...]* Archiepiscopo [...], Modena MCMIII; *Constitutiones ab [...]* Josepho Ronco [...] *Episcopo Astensi et Principe promulgatae in Synodo Dioeclesana habita diebus 24, 25, 26 mensis Augusti anno MDCCCXCVI* (Asti MDCCCXCVI); per la seconda, *Synodus dioeclesana Aletrina habita diebus XXIII, XXIV, XXV Octobris anno MDCCCXCVIII ab [...]* Francisco Giordani Episcopo Aletrino (Frosinone 1899); *Constitutiones primae synodi dioeclesanae ab [...]* Henrico De' Rossi [...] *Episcopo Casertano diebus VIII, IX ac X Maji MDCCCLXXXIV celebratae* (Caserta 1884).

85 Per un'articolata analisi della sistematica del Codex si rimanda a G. Feliciani, 'Lineamenti di ricerca sulle origini della codificazione canonica vigente', in *Annali dell'Università di Macerata* (1982) 207 ss.

86 Non solo in Italia: per la situazione francese cf. B. Metz, *Les organismes*, cit., 163.

matica incentrata sulla nozione di Chiesa particolare come porzione del popolo di Dio o come comunione⁸⁷.

Ulteriori stimolanti ricerche, su cui non è possibile in questa sede soffermarsi, potrebbero essere dedicate al linguaggio dei sinodi (sarebbe utile, per esempio, 'datare' la nascita e seguire gli sviluppi del lessico della collegialità, caratterizzato da sostantivi come 'communio', 'communitas', 'collegium', e dai corrispondenti aggettivi; sarebbe interessante verificare se la terminologia del sinodo Roncalli del 1957 è analoga a quella del sinodo Siri del 1956, e così via) o alla struttura della norma sinodale: nell'andamento ampio, disteso e discorsivo delle norme di molti sinodi ottocenteschi si coglie ancora il ricordo della funzione educativa e pastorale affidata alla normativa sinodale prima che i seminari diventassero il luogo istituzionalmente preposto alla formazione del clero⁸⁸; dalla forma sintetica e astratta delle costituzioni sinodali del secolo XX si evince l'influsso dell'idea —propria del legislatore civile ma recepita anche nel Codex del 1917— che la norma debba esprimere 'unicamente la volontà del legislatore senza renderne alcuna ragione'⁸⁹; dalle affermazioni programmatiche contenute nei sinodi più recenti trapela infine l'insoddisfazione per quest'ultima soluzione (mantenuta anche nel nuovo Codice di diritto canonico) e la volontà che le norme sinodali siano 'non soltanto enunciate nel loro valore imperativo, ma anche penetrate nella loro forza persuasiva, mediante l'indicazione dei motivi che ne sono la ragion d'essere e dei fini che con esse si vogliono conseguire, in modo da sollecitare una ubbidienza illuminata e corresponsabile'⁹⁰.

Un discorso a parte, infine, esige lo studio delle trasformazioni intervenute nella disciplina giuridica dell'istituto sinodale, soprattutto per le evidenti peculiarità che contraddistinguono i sinodi celebrati nell'ultimo ventennio rispetto a quelli pre-conciliari.

Per oltre un secolo i sinodi diocesani avevano mantenuto una sostanziale omogeneità di struttura giuridica tanto in relazione alla preparazione e allo svolgimento dell'assemblea quanto a proposito dei soggetti legittimati a parteciparvi, dei poteri del Vescovo e dell'efficacia delle costituzioni⁹¹. In seguito alla conclusione del Vaticano II (e ancor prima che il *Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi* e, più tardi, il Codex recepissero alcune delle istanze innovative maturate durante e dopo il Concilio) le celebrazioni sinodali assumono caratteri profondamente originali, apren-

87 Si vedano per esempio le costituzioni del sinodo svoltosi a Milano tra il 1966 e il 1972 (*Diocesi di Milano. Sinodo 46*, Milano 1972): esse sono suddivise in tre parti rispettivamente intitolate *Il popolo di Dio nella Chiesa ambrosiana*; *L'azione pastorale nella Chiesa ambrosiana*; *L'organizzazione pastorale della Chiesa ambrosiana*. La sistemática del sinodo di Brescia è invece ispirata ad una immagine di Chiesa 'come mistero di comunione degli uomini con Dio e degli uomini tra di loro' (*Libro del Sinodo*, cit., 41): alla stessa concezione rimanda il sinodo della diocesi di La Spezia, Sarzana e Brugnato indetto il 24 novembre 1984 e ancora in corso di svolgimento. Leggermente diversa appare l'ottica in cui si pone il sinodo di Bolzano-Bressanone, dove l'accento cade sulla comunità cristiana e le costituzioni sono tripartite nei capitoli *Vita della comunità cristiana*; *Triplice impegno pastorale per la comunità cristiana* (cf. *Chiesa locale come evento della Chiesa universale. Sinodo della diocesi di Bolzano-Bressanone 1970-1973*, Bolzano, s.d.).

88 Sull'importanza che in passato hanno avuto i sinodi diocesani per la formazione del clero cf. O. Pontal, *Les statuts*, cit., 36.

89 G. Feliciani, *Lineamenti di ricerca*, cit., 215, che riporta le osservazioni svolte da un consultore della Congregazione degli Affari ecclesiastici straordinari nel corso del dibattito che prepara la codificazione canonica.

90 *Diocesi di Milano. Sinodo 46*, cit., XVII. Nello stesso senso cf. *Libro del sinodo*, cit., 9.

91 La promulgazione del Codex, pur modificando in qualche punto la normativa concernente il sinodo diocesano, non ne aveva alterato i caratteri fondamentali.

dosi alla partecipazione dei laici, limitando in vario modo il potere legislativo del Vescovo⁹² (nonostante vecchio e nuovo Codice insistano sul punto che 'unus in synodo dioecesana legislator est Episcopus'), distinguendo le costituzioni sinodali in norme (vincolanti) e orientamenti⁹³, coinvolgendo nella preparazione del sinodo l'intera comunità diocesana e protraendo per diversi anni i lavori dell'assemblea sinodale, che in precedenza erano tradizionalmente concentrati in tre giorni consecutivi⁹⁴.

In altri paesi innovazioni di questa portata hanno rapidamente attratto l'attenzione degli studiosi, sollecitandoli a verificare se il nuovo modello di sinodo diocesano desse espressione adeguata alle istanze emerse nella comunità cristiana, in linea con le indicazioni del Concilio e senza tradire lo spirito (se non la lettera) della normativa canonica, e impegnandoli a formulare proposte e suggerimenti⁹⁵: in Italia invece, nonostante la celebrazione di taluni sinodi diocesani fortemente innovatori nella forma e nei contenuti, indagini di questo tipo sono state assai rare⁹⁶.

Appare dunque opportuno avviare studi che, analizzando gli statuti, i regolamenti ed i 'manuali' di celebrazione⁹⁷ dei sinodi diocesani, prendendo in esame le lettere di indizione, di convocazione e il decreto di promulgazione, utilizzando gli spunti (sovente assai preziosi) che si possono ricavare dalla cronistoria del sinodo e dalle allocuzioni pronunciate dal vescovo nel corso del suo svolgimento, forniscano indicazioni precise ed esaurienti sui caratteri che l'istituto sinodale ha assunto in Italia dopo il Vaticano II e aprano la strada per la definizione di un 'modello' di sinodo diocesano che sia ad un tempo rispettoso della normativa canonica ed aderente alle esigenze maturate nella comunità religiosa post-conciliare.

S. FERRARI

Prof. Univ. degli Studi di Parma
Facoltà di Giurisprudenza

92 Si vedano, per esempio, le norme contenute nello statuto del sinodo di Bolzano-Bressanone (*Chiesa locale*, cit., 123 ss.); per i paesi di lingua tedesca cf. le osservazioni di W. Aymans, *Las Corrientes*, cit., 439 ss.

93 Cf. i sinodi di Brescia (*Libro del sinodo*, cit., 9) e di La Spezia (si veda il documento di lavoro pubblicato con il titolo 'Per una comunità viva che annuncia, celebra, testimonia la salvezza. Primo Tempo', 14-20); di norme non parla il sinodo di Bolzano-Bressanone, che articola i documenti sinodali in introduzioni, tesi, risoluzioni, raccomandazioni, appelli e incarichi (*Chiesa locale*, cit., VII).

94 Il decreto di indizione del sinodo di Milano è datato 8 settembre 1966 e quello di promulgazione 25 gennaio 1972; i lavori dei sinodi di Bolzano-Bressanone e di Brescia si sono protratti per tre anni, rispettivamente dal 1970 al 1973 e dal 1978 al 1981.

95 Si veda, oltre ai già citati studi di Aymans, Franck, Hartelt e Heinemann, H. Fries, 'Synoden und Konzilien im Leben der Kirche. Historisch systematisch Aspekts', *Catholica* 34 (1980) in particolare 184 ss.

96 Si vedano i contributi raccolti nel numero di novembre-dicembre di *Orientamenti pastorali* e gli articoli di D. Grasso ('Per una chiesa comunità. Riflessioni sul sinodo diocesano di Brescia', in *La Civiltà cattolica*, 1981, 2, 148-54) e F. Brescia ('Considerazioni sul sinodo di Napoli', in *Il Tetto*, 1980, 161-71). È probabile che la promulgazione del nuovo Codice, in cui viene dedicata al sinodo diocesano una normativa sufficientemente precisa, renda più omogenea la varietà di forme che ha caratterizzato le celebrazioni sinodali degli ultimi anni.

97 In passato non era rara la pubblicazione di testi a stampa in cui fossero raccolte le disposizioni necessarie per la celebrazione sinodale (cf., per esempio, *Manuale per il sinodo diocesano di Bergamo* da celebrarsi nei giorni 20, 21, 22 agosto 1923 approvato da S.E. mosn. Luigi Maria Marelli, vescovo di Bergamo (Bergamo 1923); più recentemente è divenuta frequente la pubblicazione di veri e propri statuti e regolamenti, come per i sinodi di Bolzano-Bressanone e di La Spezia.